

Comitato 21 e 33

Convegno “Sylvia Stolz e gli altri”

Progetto di un manifesto per la libertà di opinione ed espressione nelle nazioni europee del XXI secolo

di Fabrizio Iommi

Il presente Manifesto intende delineare in modo accurato ed univoco il fondamento teorico del legittimo esercizio della libertà di opinione ed espressione nell'Europa del terzo millennio, ossia nel novero di quelle nazioni che fondano le istituzioni e la prassi politica sulla tradizione dei diritti civili e sull'elaborazione democratica del consenso.

Il Manifesto ha perciò lo scopo di rappresentare un riferimento teoricamente fondato e logicamente coerente per le legislazioni nazionali sul tema del diritto in parola, oggi pericolosamente messo a rischio da inopinate previsioni normative confliggenti con l'indirizzo prevalentemente libertario della tradizione politica europea.

Manifesto per la Libertà di Pensiero ed Espressione

1.

Qualsiasi possibile progetto di regolamentazione della libertà di opinione ed espressione non può non prender atto di - e quindi assumere una posizione rispetto a - due assunti il cui esame si profila logicamente obbligato in una discussione del diritto in parola; e dunque nessun legislatore può ignorare le conseguenze che discendono dall'accettazione o dalla negazione di tali assunti, che saranno qui chiamati 'assunti preliminari'.

2.

Il primo assunto preliminare recita : “Se un’asserzione (o opinione, valutazione, statuizione) è vera o giusta od opportuna, essa dovrà apparire tale anche come risultato tendenzialmente prevalente di un ponderato esame collettivo liberamente condotto da gruppi sufficientemente rappresentativi e plurali da consentire un confronto libero, equo, articolato ed esaustivo sull’asserzione in parola. Altrettanto accade nel caso di un’asserzione falsa o ingiusta o non opportuna”.

3.

Il secondo assunto preliminare recita : “Di qualunque altro soggetto da poter ritenere – o che esso stesso si professi – fonte sicura di verità o in possesso di particolare saggezza, è di fatto impossibile accertare il grado di veridicità o di saggezza in modo diverso dal processo dialettico collettivo indicato dal primo assunto preliminare, che quindi appare l’unico strumento sufficientemente affidabile per una corretta assunzione di giudizio”.

4.

La negazione dei due anzidetti assunti preliminari comporta il seguente corollario : “La verità o falsità e la giustizia o ingiustizia non sono conoscibili dalla pubblica opinione di un popolo e debbono perciò essere predefinite da fonti particolari di saggezza assunte

aprioristicamente una volta per tutte (come i testi sacri delle tradizioni religiose) o da ideologie rigide affermatesi nella storia; oppure occorre accettarne la definizione da parte di un'autorità sovrana insindacabile riconosciuta come arbitro assoluto; e dunque la conseguenza della negazione dei predetti assunti è o la costituzione di uno stato teocratico (nel caso di una fonte religiosa di verità) o di uno stato comunque assoluto (ad esempio nel caso della dittatura del proletariato della tradizione marxista-leninista); o infine la formazione di uno stato totalitario, nel quale il capo dichiarato del regime rappresenta nella sua persona l'infalibile e non contestabile guida del corpo sociale (ciò che accadde nel fascismo e nel nazismo).

5.

Poiché la negazione dei due assunti preliminari implica, in base a quanto finora dedotto, l'ammissibilità (o necessità) di regimi incompatibili con la tradizione democratica, tali assunti devono essere accettati da chiunque si riconosca in questa tradizione. Ed alla loro accettazione consegue necessariamente che qualsiasi espressione di opinioni considerate devianti, o erranee o comunque contrarie al buon senso e ai valori comunemente condivisi, non può esser di alcun nocimento alla formazione o al mantenimento di corrette convinzioni comuni all'interno di qualunque società che consenta una assoluta libertà di espressione; e ciò appunto in forza del riconosciuto esito comunque positivo di una pubblica dialettica che utilizzi qualsiasi critica per quanto deviante o demolitrice di credenze condivise. Non esiste pertanto nessuna necessità di vietare alcuna manifestazione di pensiero - per quanto censurabile o inaccettabile possa apparire ai più - col pretesto di una sua capacità corruttrice del pubblico sentire, dato che secondo la premessa dell'assunto preliminare l'eventuale inaccettabilità di ciascuna di esse emergerà inevitabilmente nel dialogo sociale e dunque senza alcun pericolo di pervertimento collettivo. Ma se non v'è alcuna necessità di esercitare una qualche censura, qualunque censura sarebbe non solo inutile (appunto in quanto non necessaria), ma anche illegittima in forza del principio liberale per il quale a nessun individuo può essere impedito di esercitare le proprie facoltà personali (fra le quali indubbiamente è compresa quella di esprimere liberamente il proprio pensiero) se l'impedimento non è giustificato dalla salvaguardia di un qualche bene pubblico o dalla tutela di un pari diritto altrui.

6.

Oltre che praticamente inutile, oltre che giuridicamente illegittima, una qualsivoglia censura è anche errata da un punto di vista logico e quindi il suo esercizio sarebbe, sempre rimanendo ad una concezione democratica della formazione del consenso, un errore teorico ancor prima che un abuso politico. Ed infatti un qualsiasi divieto di espressione, per evitare la tara di arbitrarietà che renderebbe qualsiasi provvedimento incompatibile con lo stato di diritto, dovrebbe comunque sostenersi su un fondamento teorico idoneo a giustificarlo; ma in un ambiente come quello democratico, ove sono scomparsi (o dovrebbero scomparire) tutti gli idoli delle confessioni religiose e tutti i dogmi delle grandi narrazioni ideologiche, non esiste alcun punto fermo preesistente al dialogo democratico da utilizzare al fine di sostenere e giustificare una qualche limitazione di espressione in tale dialogo.

7.

Né un tal punto fermo si potrebbe creare mediante una disposizione di legge *ad hoc* (che è quel che si è provato di fare con la legislazione antinegazionista europea) per il fatto che così facendo si inverte la direzione del processo causale fissato dai sopra indicati assunti preliminari così ripristinando il rischio di una deriva assolutistica del regime politico : in forza dei detti assunti infatti è l'esito del dialogo sociale a determinare la composizione del quadro politico dal quale scaturisce una qualsiasi legislazione, e non l'esito dell'attività

legislativa a fissare limiti e paletti al dialogo sociale (a questa alternativa secca peraltro corrisponde esattamente la differenza tra un regime democratico ed uno non democratico).

8.

E' stato finora mostrato che una censura di qualsiasi tipo, anche quella ritenuta più condivisibile, è in realtà inutile per gli scopi che la censura stessa si propone (fatti salvi ovviamente i limiti tradizionali di legge quali quelli relativi al rispetto del pudore o agli effetti 'performativi' di un'espressione verbale quale ad esempio l'incitamento alla commissione di reati); è stato inoltre mostrato che ogni censura è illecita rispetto ai principi liberali; ed ancora che è formalmente incompatibile con i canoni fondativi della democrazia. Occorre ora aggiungere che ogni censura è pregiudizievole – e non solo inutile – per gli scopi stessi di un ordine democratico e ciò per il fatto che proprio in ordine ad ogni accertamento del vero e del bene è indispensabile qualunque espressione di assolutamente libera critica – e quindi è di grave danno qualsiasi sua soppressione - perchè ogni critica obbliga a sempre nuove valutazioni in grado di cogliere ogni menoma inadeguatezza del giudizio pubblico al momento prevalente e quindi a sempre migliorarlo, giammai a corromperlo, determinandone una più condivisa accettazione collettiva in caso di critica infondata, od una sua correzione in caso di critica fondata. E ciò è ancor più necessario in una considerazione diacronica del ruolo della pubblica opinione, che deve fare obbligatoriamente i conti con il continuo mutare delle situazioni contingenti e quindi con l'emergere di nuovi elementi che alterano il quadro complessivo nel quale le precedenti valutazioni erano state condotte sì da imporre la necessità di nuove riflessioni e conclusioni.

9.

In ogni caso il nuovo processo di valutazione sollecitato da una qualsivoglia ennesima critica è doveroso per l'accertamento di ciò che è vero o adeguato per l'interesse comune perché, se si esclude qualunque caso di onniscienza, non esiste la possibilità di conoscere la fondatezza di una nuova istanza di revisione di una credenza, se non dopo aver esaminato ponderatamente tale nuova istanza e ciò esclude la fondatezza di qualsiasi censura preventiva. In tal modo il processo di continuo riesame che si istaura nella pubblica opinione viene ad assumere la stessa fisionomia della dialettica scientifica quale è descritta dal maggior epistemologo del xx secolo, Karl Popper, il quale ha logicamente mostrato che la verità scientifica non può mai costituire un risultato definitivo, ma solo temporaneo e passibile di continuo aggiornamento e affinamento mediante la falsificazione della teoria dominante, ossia mediante continui tentativi di confutarla. Nello stesso modo ogni critica portata in qualsiasi altro ambito dell'attività umana ha il pregiato compito di permettere l'affinamento della conoscenza mediante quell'attività di incessante confronto ed approfondimento che ogni obiezione comporta; di tal che, lungi dal prefigurare vincoli, limiti o sanzioni per chi propone argomenti demolitori di consolidate credenze, a costui dovrebbe piuttosto essere assicurato quell'assoluto rispetto (*sacer esto*) che merita chiunque promuove, indipendentemente dalle sue intenzioni soggettive, una revisione sempre più severa delle certezze del momento.

10.

Il processo virtuoso dianzi descritto in relazione all'effetto di ogni espressione critica proveniente da qualunque membro del corpo sociale non può prendere avvio se non è garantita, oltre alla completa libertà di espressione, anche l'equità del pubblico confronto, ovvero condizioni tali che assicurino la formazione del pubblico consenso mediante un ponderato ed equo scambio dialettico di opinioni diverse, e non già per l'effetto subliminare di pressioni mediatiche esercitate con mezzi di comunicazione il cui esercizio è interdetto ai più in quanto monopolio di oligarchie dominanti. Quando questo non accade,

si è di fronte ad una soppressione di fatto della democrazia reale, una soppressione sicuramente diversa da quella disposta dal fascismo e regimi similari, ma non dissimile quanto ai suoi effetti perversi (l'abolizione di un consenso liberamente e correttamente fondato). E' sintomatico che i regimi che non avvertono la pericolosità delle loro leggi liberticide in tema di libertà di opinione e di espressione, non avvertano nemmeno la necessità di garantire l'equità del confronto pubblico in termini di pari accesso ai circuiti comunicativi; e prima ancora non avvertono che il confronto democratico che ha luogo nell'*agora*, non può essere trattato come una qualsiasi attività commerciale da disciplinare a mezzo di norme antitrust, ma piuttosto come un delicatissimo processo di formazione del consenso la cui correttezza democratica v'è l'obbligo di assicurare prescindendo dalle regole del mercato e ricorrendo a quelle di una rigorosa equità politica.

20 Giugno 2009

Fabrizio Iommi

www.21e33.it